



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE
SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',
FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO
CIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVO
SPECIFICO INCLUSIONE.**

Assunto il 15/09/2022

Numero Registro Dipartimento 1667

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10881 DEL 19/09/2022

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell'Ente CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MIRTO CROSIA ODV (CF: 03485830784) nella sezione “ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 1 bis del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito "Codice del Terzo Settore";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo Settore;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in attuazione dell'articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

CONSIDERATO altresì che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati *ex officio* procedimenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nel preesistente Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, come previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo settore e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. n. 106/2020;

VISTO la trasmissione telematica dei dati avente identificativo n. **378218**, dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al RUNTS, sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. **A** del Codice del Terzo Settore, riguardante l'Ente **CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MIRTO CROSIA ODV** (C.F. **03485830784**) con sede in VIA NAZIONALE 226 – 87060 CROSIA (CS);

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a norma dell'articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183" e s.m.i.;

DATO ATTO che la normativa nazionale disciplina le funzioni e le attività di interesse pubblico che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a svolgere, in linea e sulla base di accordi internazionali, in particolare le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi, richiamati anche nello Statuto della medesima;

VISTO le modifiche intervenute alla legge speciale, ad opera dell'art. 99 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in particolare: all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 1-bis del D.Lgs. n. 178/2012:

- all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 178/2012 *"l'Associazione italiana della Croce Rossa è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile ed è iscritta di diritto nella sezione Organizzazioni di volontariato del RUNTS, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dalla norma speciale, il Codice del Terzo settore"*;

- all'articolo 1-bis del D.Lgs. 178/2012 *"I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province di Trento e Bolzano, assumono, alla data del 01.01.2014 la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione delle "Organizzazioni di volontariato" del Runts, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente previsto dalla norma speciale, il Codice del Terzo settore"*;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 1-bis, comma 3 del D.Lgs. 178/2012 laddove prevede che "con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata";

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale attuativo del 16 aprile 2014 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa" e, in particolare l'art. 2, ove delinea i rapporti tra l'Associazione e i suoi comitati territoriali, ribadendo che gli stessi sono caratterizzati dal "rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che

una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio”;

DATO ATTO che i comitati "quale base associativa privatizzata" perseguono le finalità dell'Associazione e adottano uno statuto tipo approvato dal Presidente nazionale, i cui contenuti sono conformi alle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1-bis D.Lgs. 178/2012;

RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 14899 del 12.12.2018 ai fini di un riallineamento della situazione di diritto con quella di fatto, in relazione all'iscrizione di diritto dei Comitati territoriali nei Registri regionali del volontariato;

RICHIAMATA altresì la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9869 del 05.07.2022, ai fini di una omogenea trattazione dei procedimenti di perfezionamento delle iscrizioni nel RUNTS dei comitati coinvolti nella trasmigrazione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017;

PRESO ATTO CHE dall'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, in ossequio alla normativa di riferimento è risultato che:

- le finalità dell'Ente sono adeguate a quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia di Terzo Settore, giusto Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'articolo 9, c. 1, "*Procedimento di iscrizione*" del D.M. 106 del 15 settembre 2020 recante: *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*, non è richiesto di acquisire la prescritta informazione antimafia in quanto, dai bilanci prodotti risulta che l'Ente negli ultimi due esercizi consecutivi non ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

PRESO ATTO della nota del MLPS prot. U.0001902 del 03.02.2022 che recita:

- *la norma originaria, la Legge-Delega n. 106/2016, che nel definire all'art. 4 comma 1 i principi e criteri direttivi alla base dell'elaborando CTS, individua alla lettera n) "prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;*
- *i casi individuati tassativamente appunto all'art. 48 comma 6 citato del CTS non sono estensibili ad libitum da parte degli Uffici del RUNTS, pena la violazione del principio di legalità, considerata la specifica delimitazione della disposizione e la necessità di assicurare l'omogenea applicazione del Codice sull'intero territorio nazionale, a presidio del principio di eguaglianza formale, richiamato da ultimo nella sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018;*
- *è escluso che all'iscrizione al RUNTS sia subordinata la possibilità (sia essa di natura autorizzatoria ovvero concessoria o abilitativa) di svolgere determinate attività (ovvero quelle di interesse generale di cui all'art. 5 CTS);*
- *Il provvedimento di iscrizione al RUNTS è adottato al termine di un'istruttoria avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza delle condizioni poste dal Codice per la costituzione dell'organizzazione quale ente del Terzo settore: esso pertanto, all'esito del predetto accertamento di conformità dello statuto alle norme del Codice, attribuisce all'ente la qualifica di ETS. In ragione di tale conformazione, si deve escludere in radice che il provvedimento di iscrizione al RUNTS abbia "contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali": in tale prospettiva, può comprendersi la scelta del legislatore di prevedere l'acquisizione della documentazione antimafia in sede di iscrizione al RUNTS solo in specifiche ipotesi (ovvero in presenza di enti comunque aventi dimensioni ragguardevoli) per le quali tuttavia si è prevista l'informativa, di portata più ampia rispetto alla comunicazione.*

CONSIDERATO CHE non è necessario acquisire l'informativa antimafia in quanto non risultano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

DATO ATTO che per tali enti non compete ex officio il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di legge, stante l'espressa disposizione normativa di cui al D.Lgs. 178/2012 che riconosce ai Comitati territoriali l'iscrizione di diritto nella sezione Organizzazioni di volontariato nonché l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato alla data del 01.01.2014, senza la necessità di un patrimonio minimo;

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la D.G.R. n. 226 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "Individuazione della struttura regionale competente per la gestione territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)";
- il D.P.G.R. n. 186 dell'8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l'incarico, al Dott. Roberto Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
- la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione "Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022";
- la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performance della Giunta Regionale 2022-2024;
- la D.G.R. n. 159 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 07 novembre 2021 n. 9", con la quale sono state apportate modifiche organizzative e ri-modulazioni ai Settori del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
- il D.D.G. n. 4650 del 28 aprile 2022, avente ad oggetto "D.G.R. 159 del 20/04/2022 Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali" con il quale è stato conferito alla dott.ssa Saveria Cristiano l'incarico temporaneo di reggenza del Settore 2 "Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antidiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione";
- il D.D.G. n. 4673 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
- la D.G.R. 204 del 30 maggio 2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3";
- il D.D.G. n. 6176 del 3 giugno 2022 "Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 204 del 30 maggio 2022. Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare. Conferma conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 4650 del 28 aprile 2022".
- il D.D.G. n. 9755 del 12 agosto 2022, con il quale è stata conferita alla Funzionaria Calì Rita, la P.O. II^ Fascia II denominata "Gestione dell'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro– Ambito Territoriale Centro e Nord".
- **CONSIDERATO CHE** l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- **ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
- **ACCERTATO CHE**, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione già acquisita, sussistono tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo Settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di iscrivere di diritto**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del D.Lgs. 178/2012, l'Ente **CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MIRTO CROSIA ODV (CF:03485830784)** nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del RUNTS;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Per effetto della predetta iscrizione l'Ente **CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MIRTO CROSIA ODV (CF:03485830784)** acquista la personalità giuridica o, se già dotato della stessa in precedenza, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di provenienza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rita Calìò
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)